

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
.....

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI
.....

LAVORI DI COSTRUZIONE LOTTI 32°-33°- e 34° DI CASE

POPOLARI "IN LOCAZIONE" NEL COMUNE DI BRINDISI -

Quartiere S. Elia - Esercizi 1963/64 - 1965/66 -Leg-

ge 4 Novembre 1963 n.1460 -

Repertorio n. 4817

CONTRATTO DI APPALTO

TRA

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Pro-
vincia di Brindisi

E

L'Impresa Ing. ~~Ruggero~~ Leccisi da Brindisi -

Importo netto g. 168.976.500 -

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentosessantasette il giorno dieci
del mese di febbraio, nella sede dell'Istituto Auto-
nomo per le Case Popolari della Provincia di Brindi-
si sita in via G.B. Casimiro n. 17.-

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizza-
to alla stipula dei contratti, dal Consiglio di Am-
ministrazione dell'Istituto predetto, giusta delibe-
ra 10.11.1955 n.347, ai sensi degli artt.151 e 153
del R.D. 28 aprile 1938, n.1165, richiamati in vigo-

21 FEB. 1967

Registrato a Brindisi li

al N. 332 Mod. I Vol. -

Esatte lire

divisa in contante
Le Carriere
fto. 1.11.1967

IL DIRETTORE ~~IL DIRETTORE~~
f.to illeggibile

re dall'art.8 della Legge 2.7.1949, n.408, sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente Legge notarile del 12.2.1913 n.89.-

1°)-Il Grand'Uff.Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spezia e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dello Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi.-

2°)-Il Sig.Ing.Ruggero Leccisi nato in Mesagne il 9 luglio 1935 e residente in Brindisi al Corso Roma n.22.-

Le suddette parti della cui identità personale io - Funzionario rogante - sono certo, rinunciano col mio consenso alla assistenza dei testimoni.-

P R E M E S S O

CHE il Ministero dei Lavori Pubblici-Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata-Div.XVI- con nota n.2062 del 18.6.1964 ha assegnato un contributo di L.41.404.000 nella misura del 4,50% per la realizzazione di un programma costruttivo di complessive L.920.088.800; detto contributo sarà commisurato al 5% per gli alloggi da concedersi a locazione ed al 4% per gli alloggi da assegnarsi in proprietà;

-CHE il Ministero dei LL.PP.-Provveditorato Regiona-

le alle OO.PP. di Bari-con provveditoriale 17 Giugno 1966 n.9682 (Allegato 1) diretta all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed alla Prefettura di Brindisi, al Ministero dei LL.PP.-Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata ROMA ed all'Istituto Autonomo per le Case Popolari di Brindisi, per conoscenza, su parere favorevole espresso dal C.T.A. con voto n.335 emesso nell'adunanza del 26.3.1966, ha approvato con decreto di pari data e numero, il progetto in data febbraio 1966 compreso nel piano costruttivo ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla Legge 4 novembre 1963 n.1460 ed all'art.1 della Legge 8 aprile 1954 n.144 per gli esercizi - 1963/64 - 1965/66 - autorizzando l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi a provvedere per l'appalto dei citati lavori mediante gara di licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di imprese idonee da stabilirsi d'intesa con il Provveditorato stesso.-

-CHE il Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari con nota n.34453 del 25.11.1966, ha comunicato che con Decreto in data 17.6.1966 n.9682 registrato alla Corte dei Conti il 12.11.1966, reg.6, foglio 210, ha approvato nell'importo di £.275.000.000, il progetto concernente i lavori di costruzione di case popolari

"in locazione semplice" in Brindisi Quartiere S. Elia,
di cui L. 181.500.000 per lavori a base d'asta;
CHE disposta la relativa licitazione e fissato l'esperimento al giorno 29 dicembre 1966 alle ore 11, si inviava invito di partecipazione (Allegato n.2) a n.37 Imprese edili e Cooperative come da raccomandata 13.12.1966 n.10515 stabilendosi al giorno 28 dicembre 1966, ad ore 18 la scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.-

-CHE esperita la detta licitazione privata, come da verbale in data 29.12.1966, (Allegato n.3) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Ing. Ruggero Leccisi da Brindisi con il ribasso di asta di L. 6,70% (Lire sei e centesimi settanta per cento);

-CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con la accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale di Appalto (Allegato 4) ed alle altre condizioni stabilite nell'invito a licitazione indata 13.12.1966 n.10515.-

-CHE l'Impresa Ing. Ruggero Leccisi, con istanza del 4 gennaio 1967 chiedeva di costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e degli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione bancaria e

giusto quanto dispone l'ultimo comma dell'art.3 del Nuovo Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici ed approvato con D.P.R. 16.7.1962 n.1063, offrendo un ribasso di L; 0,20% (Lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello di 14 citazione di L.6,70% (Lire sei e centesimi settanta per cento).-

TUTTO CIO' PREMESSO

Le costituite parti convengono e stipulano quanto segue:

ART.1°)- Tanto la narrativa che precede quanto gli atti in essa elencati, compresi i disegni (Allegato 5 A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q- del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. Ruggero Leccisi si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richieda, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'impresa Ing. Ruggero Leccisi "IMPRESA".

ART.2°)- In virtù dell'art.99, ultimo comma del Regolamento di contabilità di Stato approvato con R.D.

23 maggio 1924 n.827 forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso

materialmente allegato, il Capitolato generale a stampa per gli appalti delle opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16 Luglio 1962 n. 1063.-

Col presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia di opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali l'Impresa resta contrattualmente obbligata.-

ART. 3°)- Il Com.te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Ing. Ruggero Leccisi, la quale accetta, l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione del 32°, 33° e 34° Lotte "in locazione" di case popolari in Brindisi - Quartiere S. Elia-, giusta progetto redatto dal Direttore Tecnico dell'Istituto ed approvato dal Ministero dei LL.PP.-Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari-con decreto provveditoriale 17.6.1966 numero 9682 per l'importo di L. 181.500.000 a base d'asta che, per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di L. 6,70% (Lire sei e centesimi settanta per cento) e di quello aggiunto di L. 0,20% (Lire

zero e centesimi venti per cento) per fidejussione bancaria, in tutto £. 6,90% (Lire sei e centesimi novanta per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a nette £. 168.976.500-(Lire centosessantottomilioninovecentosettantaseimilacinquecento).-

ART. 4°)- I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale di Appalto diminuiti dell'offerta ed accettato ribasso, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salva la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di Legge sulla materia.-

ART. 5°)- L'Impresa aggiudicataria si obbliga alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.-

ART. 6°)- L'Impresa si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei lavori in materia di assicurazione sociale nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del

PRESENTE contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Istituto, fermo restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione definitiva e delle ritenute regolamentari, provvederà ad una detrazione sulle rate di acconto, che dovessero essere corrisposte in base agli stati di avanzamento dei lavori medesimi, nella misura del 20% (diconsi lire venti per cento che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi.- Sulle somme eventualmente detratte per i motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto.-

ART. 7°)- Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto ciascuna in base agli stati di avanzamento giusto quanto stabilito dall'art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'articolo 58 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 da prelevarsi sulla quota parte del mutuo con la Cassa DD. e PP. di L. 525.088.800= garantito dallo Stato ai sensi della Legge 4 novembre 1963 n. 1460 ed art. 1 della Legge 8.4.1954 n. 144, di cui si ha l'adesione nel

mentre è in corso il successivo perfezionamento.-

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente Legislazione sui LL.PP. dovendosi ritenere per espressa pattuizione compreso detto onere nell'alea contrattuale.-

ART. 8°)- Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art. 48 del Regolamento 23.5.1924, n. 827 sulla contabilità Generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportata dallo art. 1 della Legge 10.12.1953, n. 936.-

ART. 9°)- A norma dell'art. 339 della Legge sui LL.PP. 20.3.1865, n. 2448, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori in oggetto senza esplicito preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione del contratto e di risarcimento dei danni.-

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa:

- a)- per la fornitura dei materiali;
- b)- per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a

mezzo di ditte specializzate.-

ART. 10°)- Per tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa aggiudicataria elegge il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi.-

ART. 11°)-A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti col presente contratto l'Impresa Ing. Ruggero Leccisi costituisce la cauzione di Lire £.8.448.825 (Lire -ottomilioniquattrocentoquarantotto-milaottocentoventicinque) mediante fidejussione bancaria della Banca Nazionale dell'Agricoltura-filiale di Bari-giusta atto 18 gennaio 1967 (Allegato 6) che si allega al presente contratto come parte integrante.

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.

ART. 12°)- Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione, delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori e relativa penale, pagamenti in acconto e conto finale, visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto, gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto

dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al Regolamento sulla Contabilità Generale per la costruzione di opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.-

ART. 13°)- L'Impresa dichiara di avere preso perfetta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.-

ART. 14°)- Sono a carico dell'appaltatore oltre le spese relative alla licitazione ed al presente contratto per diritti di segreteria, scritturazione e registrazione di atti ed ogni altro inerente anche l'Imposta Generale sull'Entrata-senza diritto a rivalsa- a qualsiasi titolo corrisposta, nonché le imposte di consumo, anche se stabilite o accresciute posteriormente alla stipulazione del presente contratto, e tutte le altre imposte e tasse sia ordinarie che straordinarie vigenti e future, oltre le esenzioni e agevolazioni fiscali previste a favore degli Istituti Autonomi Case Popolari e dal R.D. 28. 4. 1938 n. 1165 e successive modificazioni ed integrazioni.-

ART. 15°)- E' altresì a carico dell'appaltatore-sen-
za diritto a rivalsa- il contributo di L. 1,00%o -
(Lire una per mille) dovuto alla Cassa Nazionale di
Previdenza per gli Ingegneri ed Architetti, sia sul
l'ammontare netto dell'importo contrattuale che su-
gli importi che dovessero essere successivamente ri-
conosciuti per la esecuzione di lavori in aggiunta
ed a modifica di quelli che formano oggetto del pre-
sente contratto(atti aggiuntivi, perizie suppletive,
ecc.), nonché sull'ammontare di eventuali riserve
accolte e per revisione di prezzi.-

ART. 16°)- Ove prima della liquidazione definitiva
delle somme dovute all'appaltatore quest'ultimo non
abbia documentato o non documenti l'assolvimento di
tutti gli oneri a suo carico, previsti nei preceden-
ti articoli 14 e 15, l'Istituto avrà facoltà di proy-
vedere direttamente all'estinzione di essi per con-
to dell'appaltatore, imputandone il relativo importo
sulle somme ancora dovute a quest'ultimo.-

ART. 17°)- Il Sig. Com.te Ubaldo Vallarino fu Giusep-
pe nella veste e qualità sopradette, riconosciuta
che la cauzione prestata corrisponde alle prescrizio-
ni del Capitolato Speciale di Appalto, affida alla
Impresa Ing. Ruggero Leccisi da Brindisi l'esecuzio-
ne dell'appalto di cui trattasi e per l'Amministra-

ne che rappresenta si obbliga a far pagare l'annontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto.--

A richiesta io Funzionario rogante delegato ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane ad alta ed intellegibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato essere l'atto stesso conforme alle loro volontà.--

Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza.--

In applicazione dell'art. Unico della Legge 24 novembre 1961 n. 1283 il presente contratto viene redatto in carta semplice e verrà registrato a tassa fissa minima a norma della precitata Legge e dall'art. 14 della Legge 2.8.1949 n. 40^U e successive integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie e consta di quattro fogli di carta semplice, scritti da persona di mia fiducia per intero, su facciate tredici e righe venti fino a questo punto della tredicesima facciata oltre le formalità di chiusura.--

Fatto, letto si sottoscrive:

F.to: Ubaldo Vallarino

" : Ing. Ruggero Leccisi

F.to : Avv. Vincenzo Palma, funzionario rogante .-

COPIA SEMPLICE

che si rilascia per uso amministrativo.

27 FEB 1967

IL FUNZIONARIO ROGANTE
Avv. Vincenzo Palma



Palma